

alla suddetta Vinanza Fanella, che accetta trenta
piedi e dieci capre di varia pelatura e portanti vari ugni
particolari, che costei dichiara d'aver oggi stesso ricevuto e
di tenere presso di se per consegnarle, e ne rilascia ampia
e valida quietanza in pre' del sig. Cav. Curcino
La presente vendita sarà regolata dai seguenti patti
e condizioni.

1^a Essa avrà la durata di tre anni, cioè da oggi, sino
ad otto Settembre millenovecentotto, salvo a rinnovar
la per altri tre anni alle stesse odierne condizioni col
reciproco consenso dei contraenti.

2^a La conduttrice promette in obbligo di custodia,
e d'atti animali, nutrirli ed averne cura con tutta
la diligenza di un buon padre di famiglia ed aver
diritto di profittare e godere del latte, concime
ed accrescimento consistente nei parti che potranno
sopravvenire, per il compenso essa si obbliga di
corrispondere al concedente in moneta di corso le
gale nel Regno lire una e centesimi venticinque
per ognuno dei suddetti animali in ogni anno
durante la presente vendita, e cominciare dall'otto
Settembre millenovecento sei i corsi di seguito, essa
de in mora ligata per la scadenza d'ogni termine
necessario d'interpello, e nei esplicitamente
rinuncia, e in caso di mancato pagamento le spese

tutte di procedura andranno a carico della Fanella,
oltre che il concedente potrà chiedere la risoluzione
della vendita.

3^a Dichiarano i contraenti che il valore dei predetti ani-
mali si è di lire quattrocentottanta. Alla fine della ven-
dita essi saranno stimati da uno prete, da scapoli
d'accordo e in caso di disaccordo da quello di loro scelta
dal pretore locale e se avranno un maggior valore
la differenza in più sarà divisa in parti uguali fra
i contraenti, se avranno invece un minor valore
la conduttrice dovrà rifarsi al concedente la differen-
za in meno.

4^a Se nel corso della vendita morisse qualcuno dei
detti animali per caso fortuito, la perdita cadesse a
peso comune, se per la morte avvenisse per negli-
genza della Fanella o delle persone da lei aditate,
per la custodia o per colpa d'altri, allora la perdi-
ta andrà tutta a carico della stessa Fanella,
che ne dovrà pagare al concedente il valore.

5^a Per tutto ciò che non è specificato in quest'atto,
le parti si rimettono alle disposizioni del Codice
Civile riguardanti la vendita semplice.
6^a Se sarà imposta tassa di riduzione in utile in
dipendenza di quest'atto, essa sarà a carico esclusi-
vo della Fanella, che si obbliga rimborsarla al